

## COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. \_\_\_\_\_ del 16/01/2025.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8, 10, 12, 13, 14, 18 E 19 DELL'ACCORDO QUADRO PROT. N. 950 DEL 22 DICEMBRE 2016 AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Il giorno venerdì 16 gennaio 2025, alle ore 9,30, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.ra Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

CGIL - IGOR DE JELI  
CISL - JEAN DONDEYNAZ  
SAVT - CLAUDIO ALBERINELLI  
UIL - BIZZOTTO RAIMON  
CONFISAL - ALESSANDRO CEVI


Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL - SILVIA GRANI  
CISL/FP - CARLO PASQUOLINO - GIUSEPPE GRANI  
SAVT/FP - CRETIER MAURIZIO - GUIDO ROSITA  
UIL/FPL - BIZZOTTO RAIMON NICOLA POZZI  
CONAPO - [firma]

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

FLC CGIL - Mario Tasso  
CISL SCUOLA - Alessandro Deme'  
SAVT ÉCOLE - [firma]  
SNALS - [firma]

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 13/01/2025 n. 15 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto




## SOTTOSCRIVONO

l'allegato Accordo per la modificazione degli articoli 8, 10, 12, 13, 14, 18 e 19 dell'Accordo Quadro prot. n. 950 del 22 dicembre 2016 avente ad oggetto la disciplina in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.






Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quanto richiesto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 13/01/2025 n. 15 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente  
del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali  
(Ornella BADERY)








Confederazioni Sindacali:





Confederazioni Sindacali:

CGIL -   
CISL -   
SAVT -   
UIL -   
CONFSAL - 

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL -   
CISL/FP -   
SAVT/FP -   
UIL/FPL -   
CONAPO - 

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

FLC CGIL -   
CISL SCUOLA -   
SAVT ÉCOLE -   
SNALS - 

ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 8, 10, 12, 13, 14, 18 e 19 DELL'ACCORDO QUADRO PROT. n. 950 del 22 DICEMBRE 2016 AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

#### Art. 1

**(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 8 (Principi generali in materia di costituzione delle R.S.I. e numero dei componenti) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950)**

1. Il comma 3 dell'articolo 8 (Principi generali in materia di costituzione delle R.S.I. e numero dei componenti) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950, è così sostituito:

“3. I dipendenti da prendere in considerazione per la determinazione del numero dei componenti delle R.S.I. sono quelli al 31 dicembre dell'anno precedente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale purché non prestino lavoro presso altro ente del comparto unico regionale, in tal caso il dipendente interessato verrà conteggiato dall'ente nel quale opera. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro. I dipendenti dei servizi associati in convenzione sono conteggiati presso l'ente di provenienza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche si conteggiano i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione sono conteggiati presso l'istituzione di servizio e non presso quella di titolarità. Il personale contrattualizzato nel settore scolastico e ricollocato nelle funzioni amministrative a causa di permanente inidoneità all'insegnamento, verrà conteggiato ai fini della presente disciplina e anche delle successive prerogative sindacali nell'area del personale del comparto unico regionale.”

#### Art. 2

**(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 10 (Elezioni o nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950 e integrazione dello stesso con il comma 2bis )**

1. Il comma 2 dell'articolo 10 (Elezioni o nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950, è così sostituito:

“2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel limite massimo di:

- 10 nell'ambito dell'Amministrazione regionale comprensivo della ex Direzione Regionale del lavoro;
- 1 nell'ambito di ogni istituzione scolastica (in tale ambito si procederà o ad elezioni congiunte o in caso di nomina si procederà congiuntamente tra le RSI della scuola e le RSI della/e amministrazioni del comparto unico regionale interessate in ragione del contesto lavorativo comune);
- 3 nell'ambito Comune di Aosta, Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano, Sub-ATO Mont Emilius Piana di Aosta e Agenzia dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta;
- 3 nell'ambito di ogni Unité des Communes comprendente i Comuni del proprio territorio;
- 1 per l'ambito Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comitato regionale per la gestione venatoria, Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta e Ente Parco Naturale Mont Avic;
- 1 per l'ambito Ufficio regionale del turismo e Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition;

*Calvin Agnave  
Dino Pirelli*

*A*

*φ*

*1*

*del  
me 3*

*co*

*co*

*PR*

- 2 per l'ambito Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale."

2. L'articolo 10 (Elezioni o nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950 è così integrato tramite l'inserimento del comma 2bis:

"2bis. Al fine di garantire le dovute prerogative sindacali e la dovuta vigilanza rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro anche a quegli Enti che, pur non appartenendo al comparto unico regionale in vigenza delle disposizioni legislative contenute nelle rispettive leggi costitutive applicano i contratti collettivi regionali di lavoro del comparto unico regionale, si è ritenuto di stabilire che ai fini di cui al comma 1 possono essere eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel limite massimo di:

- 2 per l'Azienda Pubblici Servizi alla Persona "Jean Boniface Festaz"
- 2 nell'ambito della Fondazioni Maria Ida Viglino per la cultura musicale, Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta e Università della Valle d'Aosta."

### Art. 3

#### (Sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 (Elettorato attivo e passivo) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 (Elettorato attivo e passivo) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950, è così sostituito:

"1. L'elettorato attivo spetta a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza negli enti alla data delle elezioni, ivi compresi i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando ma solo presso l'ente di provenienza. Spetta altresì ai lavoratori assenti ma con diritto al mantenimento alla retribuzione totale o parziale nonché a quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale che sono comunque conteggiati come unità. L'elettorato attivo si esercita presso l'ente di appartenenza. Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, l'elettorato attivo spetta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche ed ai docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione; i docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione esercitano l'elettorato attivo presso l'istituzione di servizio e non presso quella di titolarità."

2. Il comma 2 dell'articolo 12 (Elettorato attivo e passivo) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950, è così sostituito:

"2. L'elettorato passivo spetta a tutti i dipendenti, in forza agli enti alla data di presentazione delle liste, candidati nelle liste di cui all'articolo 13 titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata minima di 12 mesi, sia esso a tempo pieno, sia esso a tempo parziale, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, l'elettorato passivo spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato cui sia conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Per tutti vale la regola che non possono essere candidati i dipendenti la cui attività lavorativa possa risultare in conflitto con la veste di rappresentante delle RSI."

### Art. 4

#### (Sostituzione del comma 7 dell'articolo 13 (Presentazione delle liste) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950 e integrazione dello stesso con il comma 9)

1. Il comma 7 dell'articolo 13 (Presentazione delle liste) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950, è così sostituito:

"7. Le sottoscrizioni dei presentatori delle liste devono essere autenticate dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente. I presentatori delle liste garantiscono, a loro volta e con apposita dichiarazione, l'autenticità delle firme apposte dai lavoratori sulle liste stesse."

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large signature that appears to be 'Alessandro'. To its right are several smaller initials and signatures, including one that looks like 'L' and another that looks like 'A'. In the center, there is a signature that looks like 'S. S. S.'. On the right side, there are several more signatures, including one that looks like 'M' and another that looks like 'R. O. P.'. There is also a small number '2' written above one of the signatures.

2. L'articolo 13 (Presentazione delle liste) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950 è così integrato tramite l'inserimento del comma 9:

"9. Alle organizzazioni sindacali che risultano rappresentative in applicazione dell'Accordo quadro prot. 950 del 22.12.2016 e/o della l.r. 22/2010, ai fini della presentazione delle liste, non si applicano le previsioni di cui al comma 2."

#### Art. 5

#### (Integrazione dell'articolo 14 (Commissione elettorale) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950 con il comma 3)

1. L'articolo 14 (Commissione elettorale) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950 è così integrato tramite l'inserimento del comma 3:

"3. I componenti delle commissioni elettorali espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti alla prestazione del servizio."

#### Art. 6

#### (Sostituzioni del comma 1 dell'articolo 18 (Preferenze) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 (Preferenze) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950, è così sostituito:

"1. L'elettorato può esprimere fino ad un massimo di preferenze pari al 50%, arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore a 5, del numero dei componenti delle RSI di cui all'articolo 8, comma 2."

#### Art. 7

#### (Integrazione dell'articolo 19 (Modalità delle votazioni) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950)

1. L'articolo 19 (Modalità delle votazioni) dell'Accordo quadro 22 dicembre 2016 prot. 950 è così integrato tramite l'inserimento dei commi 5 e 6:

"5. Il tempo necessario per esprimere il voto nonché quello per raggiungere il seggio elettorale e per rientrare sul luogo di lavoro è considerato tempo lavoro a tutti gli effetti.

6. Ogni singola Amministrazione o istituzione scolastica può avvalersi, al fine dello svolgimento delle votazioni, di apposita piattaforma di voto elettronico certificato. Le regole per l'esercizio del voto dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante la pubblicazione delle stesse sulla Intranet dell'amministrazione stessa o mediante apposita circolare almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni. Qualora si opti per la metodologia di voto elettronico il numero di giorni stabilito per le elezioni può essere ridotto, devono comunque essere garantiti almeno 2 giorni."

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS.

Le organizzazioni sindacali della funzione pubblica firmatarie del presente accordo, ritengono che in fase di prima applicazione il dato elettorale non debba incidere sul calcolo di ripartizione del fondo distacchi.

